PARTE GENERALE DOCUMENTO DI SINTESI

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da

OMNIAWORK S.r.l.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D. lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche Decreto), recante la ‘‘Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come “Enti” e singolarmente come “Ente”; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi, come specificato all’art. 5 del Decreto:

i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di

direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);

ii) *soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. soggetti in posizione subordinata). Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. "Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda".*

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto, con l'elencazione delle sole fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta dalla OMNIAWORK S.r.l. (di seguito, anche "Società").

La prima tipologia di reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione** (come meglio analizzati nella parte speciale A), che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia: peculato (art. 314 c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o

altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. e 321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. e 321 c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2 comma, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.), frode nei contratti di pubbliche forniture (art. 356 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.).

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono stati novellati della Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto, precisamente all'art. 25 D. lgs. 231/2001, la fattispecie prevista dall'art. 314 bis c.p. ed ha, conseguentemente, modificato l'art. 322 bis c.p.

Altra modifica legislativa attiene alla c.d. Legge Nordio, L. n. 114 del 9 agosto 2024 che ha abrogato la fattispecie dell'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. ed ha, altresì, riformulato il reato di traffico di influenze illecite previsto dall'art. 345 bis c.p.

L'art. 25-bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, e modificato dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, e 464, 473 e 474 c.p.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ., art. 2621 bis cod. civ. relativo ai fatti di lieve entità);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ. e art. 2629 bis cod. civ.);
- interessi degli amministratori (art. 2391 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);

- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 quater, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25-quinquies, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600-bis,600-ter, 600-quater, 600-quater n. 1, 600-quinquies, 601 e 602 c.p.).

Nel corso del 2025 il D.Lgs. 231/2001 è stato oggetto di significativi interventi legislativi che hanno ampliato il catalogo dei reati presupposto e rafforzato gli obblighi di compliance degli Enti.

Con la **Legge n. 147 del 3 ottobre 2025**, di conversione del **D.L. 8 agosto 2025, n. 116** – recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata *Terra dei fuochi* e per l'assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi – sono state introdotte rilevanti modifiche all'**art. 25-undecies** del D.Lgs. 231/01 (*reati ambientali*). Il provvedimento ha inciso su numerose disposizioni del codice penale, intervenendo sugli artt. **452-quaterdecies** (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), **452-sexies** (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **452-septies** (impedimento del controllo) e **452-terdecies** (omessa bonifica), i quali assumono ora maggiore rilevanza quali reati presupposto. Contestualmente, la legge ha modificato molte norme del **D.Lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale), tra cui gli artt. **212** (Albo nazionale gestori ambientali), **255** (abbandono di rifiuti

non pericolosi), **256** (gestione illecita dei rifiuti), **258** (violazioni degli obblighi documentali), e ha aggiornato gli artt. **255-bis**, **255-ter**, **256-bis**, **259**, **259-bis** e **259-ter**, ampliando così l'area di rischio 231 collegata alla gestione dei rifiuti, al traffico illecito e alle condotte ambientali colpose.

Ulteriore rilevante novità è l'**estensione delle operazioni sotto copertura** – già previste per i reati transnazionali – anche ai reati ambientali, tramite la modifica dell'art. 9, comma 1, lett. a) della **Legge n. 146/2006**, rafforzando gli strumenti di investigazione e prevenzione.

Parallelamente, la **Legge n. 132 del 23 settembre 2025**, recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, ha inciso su ulteriori categorie di reati presupposto modificando l'art. **2637 c.c.** (aggiotaggio), ricompreso nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01; l'art. **171, comma 1, lett. a-bis, L. 633/1941** relativo alla messa a disposizione del pubblico di opere protette, rilevante ai sensi dell'art. 25-novies; e l'art. **185 TUF** (manipolazione del mercato), richiamato dall'art. 25-sexies. L'insieme di tali interventi conferma l'evoluzione del sistema 231 verso un perimetro di responsabilità sempre più ampio, che richiede agli Enti un aggiornamento puntuale della mappatura dei rischi, dei protocolli organizzativi e delle misure di controllo interne.

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025, volto a recepire la Direttiva UE 2024/1226.

Tale provvedimento si colloca nell'ambito delle iniziative avviate a livello dell'Unione europea per garantire una maggiore uniformità ed efficacia nelle risposte sanzionatorie nazionali in relazione a comportamenti di violazione ed elusione delle misure restrittive emanate dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l' art.

25-octies.2, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti le violazioni delle misure restrittive adottate dall'Unione europea.

Sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 octies.2 del Decreto, le seguenti fattispecie di reato:

- l' art. 275-bis c.p.: violazione delle misure restrittive dell'unione europea (embargo, congelamento di fondi, divieto di esportazione/importazione), prevede la reclusione da 2 a 6 anni e multa da 25.000 a 250.000 euro per chi viola direttamente le misure;
- l'art. 275-ter c.p.: violazioni di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 15.000 a 50.000 euro per chi non adempie agli obblighi di informazione imposti dalle misure restrittive;
- l'art. 275-quater c.p.: violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività, prevede la reclusione da 2 a 5 anni e multa da 25.000 a 150.000 euro per chi viola le condizioni di autorizzazioni specifiche rilasciate;
- l'art. 275-quinquies c.p.: violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea, prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 15.000 a 90.000 euro per chi commette il reato di cui all'art. 275 bis per colpa grave.

Anche se OMNIAWORK S.r.l. non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 sexies, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. **market abuse**; artt. 184 e 185 del D. lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25 quater 1 del

Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis c.p.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale.**

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere

dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 septies del Decreto, poi sostituito dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**.

Il D. lgs. n. 231/2007, viceversa, ha introdotto l'art. 25 octies del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **reati di ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648 bis c.p.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.), **autoriciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.).

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, inoltre, l'art. 24 bis del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

La Legge del 15.07.2009 n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128), con decorrenza dall'08.08.2009, ha, da ultimo, inserito l'articolo 24 ter che prevede la responsabilità dell'Ente in ordine ai delitti di criminalità organizzata, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Infine, il Legislatore è intervenuto novellando il Decreto 231 con la Legge del 23.07.2009 n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza dal 15.08.2009, che ha introdotto i seguenti articoli:

- art. 25-bis 1: delitti contro l'industria e il commercio, in relazione ai delitti di cui agli articoli del Codice penale 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater,
- art. 25-novies: delitti in materia di violazione del diritto d'autore in relazione ai delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter,171-septies e 171-octies, 174 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 25-decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis c.p.

Il Legislatore italiano non è rimasto indifferente al tema degli illeciti ambientali ed ha previsto con il D. lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, e successivamente con la Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità della società per gli illeciti ambientali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nelle reti fognarie scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. lgs. 152/06, art. 137);

- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. lgs. 152/06, art. 256);
- Discarica non autorizzata;
- Miscelazione di rifiuti;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Bonifica dei siti;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. lgs. 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D. lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D. lgs. 202/07, art. 9);
- Inquinamento ambientale;
- Disastro ambientale;
- Delitti colposi contro l'ambiente;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Successivamente la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo:

- "la corruzione tra privati" di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c. secondo cui «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società» (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma» (comma 2). È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero «chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» (comma 3);
- "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" *ex* art. 319-quater c.p. che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altre utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Il catalogo dei reati si è notevolmente incrementato per far fronte alla necessità di prevedere la c.d. colpa d'organizzazione 231 anche per: autoriciclaggio (art. 25 octies – introdotto dalla Legge 186 del 2014); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies, comma 1 – introdotto dalla Legge 199 del 2016); istigazione alla Corruzione tra privati (art. 25 ter – introdotto dal D. lgs. 15 marzo 2017, n. 38); l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies-

introdotto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e D. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161); frode in competizioni Sportive (art. 25 quaterdecies, introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39); razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies, introdotto alla Legge Europea del 20.11.2017); perimetro di sicurezza cibernetico (art. 24 bis – introdotto dal D.L. 105/2019) reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies – introdotto dalla Legge 157/2019).

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

I. sanzioni pecuniarie;

II. sanzioni interdittive;

III. confisca;

IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attributi al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25-septies e dalle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da

un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

La legge non consente il pagamento in misura ridotta rispetto a quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del Decreto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, cioè quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18, come modificato dall'art. 2,

comma 218, L. 23.12.2009, n. 191, (G.U. 30.12.2009, n. 302, S.O. n. 243), con decorrenza 01.01.2010).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, in forza del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6 comma I prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");
c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica

dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma II).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto 231 senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In forza di quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato

delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 successivamente nel marzo 2008 e da ultimo nel 2021 (di seguito, anche "Linee Guida").

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia. In tale contesto, OMNIAWORK S.r.l., sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI OMNIAWORK S.r.l. OMNIAWORK S.r.l.

L'Impresa OMNIAWORK S.r.l. è stata costituita il 26/04/2013 dall'attuale Socio – Amministratore Unico, Vito Panebianco. È una società che opera a livello nazionale prevalentemente nel campo della costruzione e manutenzione di linee elettriche in media e bassa tensione, realizzazione e manutenzione di cabine elettriche di smistamento primarie e di trasformazione MT/BT, gestione utenza e installazione di contatori elettronici CE nonché progettazione, installazione e connessione di impianti eolici e fotovoltaici.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: la costruzione e la manutenzione di linee elettriche di alta, media e bassa tensione; la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la trasformazione di fonti rinnovabili di energia, nonché la distribuzione e la vendita dell'energia prodotta ed ogni attività

all'uopo idonea o necessaria; la realizzazione, la costruzione, la manutenzione di impianti eolici, fotovoltaici e/o da fonti rinnovabili, la gestione e la prestazione di servizi nel campo eolico, di utilità, promozionali e di marketing destinati al privato, all' impresa e alla pubblica amministrazione nell'ambito di detto settore; la prestazione di servizi di consulenza relativi alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di sistemi tecnologici e alla loro reciproca integrazione; la prestazione di consulenze aziendali e l'elaborazione di progetti di formazione con particolare riferimento al settore eolico; la progettazione, la produzione, il noleggio e la commercializzazione al dettaglio e all' ingrosso di hardware destinato alla realizzazione di servizi tecnologici relativi al settore eolico; l' assunzione di mandati di agenzia e di rappresentanza per l'Italia e l'estero relativi ai prodotti e ai servizi di cui all'oggetto sociale; la locazione e la compravendita di terreni per la costruzione di progetti ecologici; la vendita di corrente elettrica a terzi; attività inerenti il trasporto di persone e cose per conto proprio o di terzi; la locazione e noleggio di automezzi con e senza conducente, la progettazione di linee elettriche MT/BT e cabine di trasformazione; la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi; la costruzione di impianti elettrici interni ed esterni, civili ed industriali di trasformazione e di smistamento, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne, di impianti di protezione da scariche atmosferiche e di impianti satellitari; la costruzione di impianti di illuminazione pubblica; la costruzione di linee telefoniche; la costruzione e conduzione di opere pubbliche e private, edili e stradali, aeroportuali e ferrovie; la costruzione e la conduzione di impianti di depurazione, raccolta e trasporto di liquami urbani, analisi delle acque, disinfezione e derattizzazione del territorio; la costruzione di opere in cemento armato, acquedotti e fognature, gasdotti e oleodotti, impianti di depurazione, impianti di sollevamento e

trattamento dei rifiuti, costruzione di dighe, di gallerie ed in genere di opere affini; il noleggio a caldo ed a freddo di mezzi d'opera ed attrezzature, automezzi, macchine e macchinari operatori per l'edilizia in genere; la costruzione di impianti antifurto, antirapina, antincendi, anti deflagrazione ad aria compressa e di posta pneumatica; la costruzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso di qualunque natura o specie; la costruzione, manutenzione, restauro, ristrutturazione, recupero e riqualificazione di immobili di aree urbane e la loro organizzazione; l'assunzione di rappresentanze, concessioni, depositi, importazione ed esportazione, acquisto e vendita al dettaglio e all' ingrosso, dei seguenti beni: cavi elettrici, tubi corrugati, pvc rigidi, di ferro, morsetteria ed utensili per il cablaggio dei cavi elettrici, tralicci, pali di sostegno, cabine di trasformazione, pannelli solari, pale eoliche, moduli fotovoltaici e solari, articoli di illuminazione, componenti ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e materiali per impianti idraulici e di riscaldamento, materiale elettrico in genere; la costruzione e la manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di compostaggio per i rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali in genere per il raggiungimento dello scopo sociale, e con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle vietate o, in assenza di autorizzazione, soggette a particolari regimi autorizzativi, dalla presente e futura legislazione, la società potrà: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, di leasing, mobiliari, immobiliari necessarie o utili; attivare forme di finanziamento di credito al consumo; assumere interessenze e partecipazioni in imprese e/o società costituite o da costituire aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio; assumere agenzie e rappresentanze con o senza depositi; concedere fidejussioni e avalli; compiere tutte le operazioni che venissero ritenute necessarie od utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto

sociale, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e la concessione di garanzie anche ipotecarie; con precisazione che tutte le sopra indicate attività, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere "finanziario", non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico né in modo da sollecitare il pubblico risparmio.

L'impresa OMNIAWORK S.r.l. partecipa ad appalti pubblici su tutto il territorio nazionale grazie: alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'istallazione e manutenzione di impianti e linee elettriche a media e bassa tensione, rilasciata da Kiwa Cermet Italia S.p.A.; alla certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 relativa alla costruzione e manutenzione di impianti e linee elettriche a media e bassa tenzione, rilasciata da QS ZÜRICHAG; alla certificazione ISO 50001:2018 e 37001:2016 relativa a costruzioni e manutenzioni di impianti e linee elettriche a media e bassa tenzione (EA28), rilasciata da CERTIS Certification Institute; all'attestazione SA 8000:2014 emessa da Eurocent, relativa a costruzione e manutenzione di linee elettriche aeree ed interrate a media e bassa tensione.

L'azienda è sempre tesa verso il miglioramento continuo sia nel suo specifico ambito di attività sia riguardo alle nuove strategie di marketing, migliorando quindi nel tempo, in maniera costante, la qualità delle prestazioni offerte alla committenza.

A conferma di ciò si rileva che negli anni, l'impresa OMNIAWORK S.r.l. è risultata tra le più accreditate imprese che lavorano con l'e-distribuzione S.p.A. ottenendo la classe 7 del processo di qualificazione richiesto dall'Ente, avendo così la possibilità d'accesso a gare d'appalto per importi fino ai 10 milioni di euro.

Dal 27 giugno 2019 l'impresa è diventata Socia del **Consorzio Stabile Golden Lucano**, che nasce alla fine del 2003 su iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, operanti già da anninel settore della realizzazione linee per la

distribuzione di energia elettrica, che scommettono sulle potenzialità del nuovo servizio da offrire al cliente principale e-distribuzione S.p.A. al fine di ottemperare alle esigenze del cliente per meglio gestire le attività connessealla realizzazione e manutenzione impianti per la distribuzione di energia elettrica.

3.1. L'adeguamento di OMNIAWORK S.r.l. alle previsioni del Decreto

L'impresa OMNIAWORK S.r.l. si costituisce a Potenza, nel 2013, per iniziativa del titolare che ha maturato diversi anni di esperienza nel settore ed è operativa dallo stesso anno nel campo della costruzione e manutenzione di linee elettriche in media e bassa tensione e realizzazione e manutenzione di cabine elettriche di smistamento primarie e di trasformazione MT/BT, principalmente per conto del cliente e-distribuzione S.p.A., sviluppando, contemporaneamente competenze e progettualità nel campo energetico da impianti eolici ad impianti fotovoltaici.

La OMNIAWORK S.r.l. si propone come soggetto capace di offrire vantaggi competitivi di un'impresa lungimirante orientata alla qualità e all'innovazione, ma soprattutto come partner ideale di Enti pubblici o privati nei vari settori.

Da sempre la OMNIAWORK S.r.l. si adopera per aggiungere la piena soddisfazione della committenza e delle altre parti interessate (dipendenti, fornitori) e di realizzare dei prodotti ad alto contenuto qualitativo e a costi ottimali punti di forza sono il personale stabile e qualificato insieme ad una esperienza organizzativa e gestionale nei rapporti con gli utenti privati e con le istituzioni pubbliche; la capacità di gestire la complessità di realizzazione dei propri lavori oltre a garantire una efficace gestione delle tematiche ambientali e di sicurezza.

Il 28 aprile 2015 la OMNIAWORK S.r.l., ottiene la Qualificazione "singola" da parte dell'Enel per la Il classe di interpello per i lavori su impianti MT/BT

aumentata alla III classe il 3 agosto 2017, alla IV il 18/04/2019 fino a raggiungere una capacità esecutiva di € 15.000.000,00.

Il 30 luglio 2018 fa richiesta e ottiene come "associata" al CONSORZIO STABILE GOLDEN LUCANO, la Qualificazione "singola" da parte dell'ENEL per la classe di interpello per i lavori per la posa di fibra ottica su reti di distribuzione dell'energia elettrica.

Il 16 aprile 2019 ottiene la qualificazione singola da parte di Enel per la II classe di interpello per sostituzione massiva gruppi di misura elettronici ed elettromeccanici C.E. e lavori in presenza di tensione (BT).

Dal 16/12/2013 l'Organizzazione risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Iscrizione n° PZ01763) per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità noneccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

L'organizzazione, possiede, inoltre, l'Abilitazione all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui al DM 37/08 e l'Attestazione diQualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici OG 10 dal 2018 e OG 3 dal 2023, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

In conclusione, la OMNIAWORK S.r.l., grazie alla qualificazione del proprio personale ealla dotazione di attrezzature in linea con le moderne tecnologie, è in grado di svolgere le seguenti attività:

- ✓ costruzione e manutenzione di linee elettriche in media e bassa tensione;
- ✓ realizzazione e manutenzione di cabine elettriche di smistamento primarie e ditrasformazione MT/BT;
- ✓ costruzione gestione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica;

- ✓ costruzione e manutenzione di impianti elettrici di tipo civile ed industriale;
- ✓ costruzione e manutenzione di impianti di messa a terra;
- ✓ adeguamento degli impianti alla norma CEI;
- ✓ progettazione, installazione e connessioni di impianti fotovoltaici;
- ✓ progettazione, installazione e connessioni elettriche di impianti eolici;
- ✓ gestione utenza;
- ✓ installazione di contatori elettronici CE.

Nell'ottica del miglioramento continuo l'organizzazione, che ha conseguito da tempo la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 - modello per integrare la qualità nei processi strategici e organizzativi di un'Organizzazione, UNI EN ISO 14001:2015 - sistema di gestione ambientale, UNI EN ISO 45001:2018 - sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL), ha implementato le modifiche essenziali per le nuove certificazioni 50001:2018 - sistemi di gestionedell'energia, ISO 37001:2016 - sistema di gestione anticorruzione e SA8000:2014 – Sistema diGestione per la Responsabilità Sociale.

Nell'ottica del miglioramento continuo l'organizzazione, che ha conseguito da tempo la Certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità/Ambiente/Sicurezza in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 - modello per integrare la qualità nei processi strategici e organizzativi di un'Organizzazione, UNI EN ISO 14001:2015 - sistema di gestione ambientale, UNI EN ISO 45001:2018 - sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL), ha implementato le modifiche essenziali per le nuove certificazioni 50001:2018 - sistemi di gestione dell'energia, ISO 37001:2016 - sistema di gestione anticorruzione e SA8000:2014 – Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale.

A seguito dell'emanazione del Decreto, OMNIAWORK S.r.l. si è adoperata per procedere, in applicazione della normativa appena introdotta, alla formalizzazione del suo Modello organizzativo, previa l'esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Nell'anno 2020 la OMNIAWORK S.r.l. ha avviato le attività necessarie alla costruzione del proprio Modello.

Così, dopo avere proceduto allo svolgimento di una complessa e articolata attività di verifica interna aziendale, la Società ha ritenuto necessario conferire incarico a professionisti per la predisposizione del Modello organizzativo e di gestione, così adeguandosi ai dettami del Decreto.

È stato, pertanto, formato un Gruppo di consulenti esterni con provata esperienza nel settore, affinché venissero svolte le attività di mappatura dei rischi e di verifica, necessarie al fine di addivenire ad un Modello.

All'esito di questa verifica, la Società ha adottato un Modello aziendale di riferimento.

Il risultato del lavoro realizzato è il Modello i cui tratti essenziali sono rappresentati nelpresente documento di sintesi (di seguito, anche "Documento di Sintesi").

Nel 2021 dopo una nuova analisi del rischio e mappatura delle aree sensibili i Modello Organizzativo è stato revisionato ed aggiornato.

3.2. Le componenti del Modello di OMNIAWORK S.r.l.

Il presente Documento di Sintesi del Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, oltre ad una sintetica ricognizione delle previsioni di cui al documento "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza", dedicato alla regolamentazione dell'OdV, pure ivi sinteticamente rappresentato, sono compendiati i protocolli sottoindicati (di seguito, anche "Protocolli"), che compongono il Modello di OMNIAWORK S.r.l.:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa emonitoraggio);
- il Codice Etico ed il sistema disciplinare;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento.

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa in:

- **Parte Speciale A,** relativa ai c.d. reati contro la pubblica amministrazione;
- **Parte Speciale B,** relativa ai c.d. reati societari;
- **Parte Speciale C,** relativa ai reati commessi con violazioni delle norme sulla salute esulla sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale D,** relativa ai c.d. reati relativi all'impiego di cittadini stranieri irregolari;
- **Parte Speciale E,** relativa ai reati informatici;
- **Parte Speciale F,** relativa ai c.d. reati di ricettazione e riciclaggio;
- **Parte Speciale G,** relativa ai reati ambientali;
- **Parte Speciale H,** relativa ai delitti di criminalità organizzata;
- **Parte Speciale I,** relativa ai reati tributari;
- **Parte Speciale L,** reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

Nell'ambito delle Parti Speciali sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- le aree ritenute "a rischio reato" e le attività ''sensibili'';
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "arischio reato" o delle attività "sensibili'';
- i reati astrattamente perpetrabili;
- le aree ritenute" strumentali", nonché i soggetti che in esse agiscono;
- la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio reato'' e ''strumentali'';
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- i compiti spettanti all'OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati. Nella Parte Speciale B, in particolare, sono stati indicati:

a) *i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;*
b) *la struttura organizzativa di OMNIAWORK S.r.l. in materia di SSL;*
c) *i principi e le norme di riferimento per la Società;*
d) *i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa di OMNIAWORK S.r.l. in materia di SSL;*
e) *il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
f) *i principi informatori delle procedure aziendali in materia di SSL.*

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato dai documenti che, rappresentativi di alcuni Protocolli, completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice etico ed il Sistema Disciplinare, oltre dal documento "Disciplina e Compiti dell'Organismo di Vigilanza". Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello

della Società adottatoai sensi del Decreto.

4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI OMNIAWORK S.r.l.

Il sistema organizzativo OMNIAWORK S.r.l. è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura di OMNIAWORK S.r.l., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1. La struttura organizzativa di OMNIAWORK S.r.l.

Il sistema di controllo di OMNIAWORK S.r.l. risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- Assemblea dei Soci:

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge. Al Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 1 consigliere.

- **Amministratore Unico:**

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge.

4.2. L'assetto organizzativo di OMNIAWORK S.r.l.

4.2.1. Le direzioni, definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, OMNIAWORK S.r.l. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma Funzionale).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- i responsabili delle diverse aree;

Tali documenti, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono stati predisposti dalla direzione e sono, da parte del medesimo ufficio, oggetto

di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa. Allegato al presente documento vi è l'organigramma della società.

4.2.2. Gli altri Responsabili rilevanti nell'ambito dell'attività

4.2.2.1. il sistema delle certificazioni

Sensibile da sempre alla qualità e consapevole della necessità di garantire una qualità assoluta ai propri Clienti e un elevatissimo livello di sicurezza ai lavoratoried al fine di migliorare le performance dei propri processi ed attività e di garantire una maggiore attenzione al Cliente, nonché la soddisfazione del Cliente stesso e di tutte le Parti interessate attraverso il raggiungimento di un livello sempre più elevato di qualità, efficacia, efficienza, competenza e professionalità, OMNIAWORK S.r.l. si è dotata di un severo sistema di certificazione integrato:

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
- Certificazione UNI EN ISO 45001:2018;
- Certificazione UNI EN ISO 50001:2018;
- Certificazione UNI EN ISO 37001:2016;
- Certificazione SA8000.2014.

4.2.3. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Per quanto attiene allo specifico tema della salute e sicurezza sul lavoro, l'organizzazione di OMNIAWORK S.r.l. persegue l'obiettivo – nello spirito indicato dalla normativa di riferimento in materia (D. lgs. 81/08 e s.m.i.) - di eliminare o, quantomeno, laddove ciò non sia possibile, ridurre entro i maggiori limiti possibili, i rischi lavorativi per i soggetti a variotitolo coinvolti nelle attività in esame.

All'interno della struttura organizzativa, le figure chiamate ad operare nel rispetto dei reciproci ruoli sono:

- ✓ il Datore di Lavoro;
- ✓ il Medico Competente;
- ✓ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- ✓ Addetti all'antincendio;
- ✓ Addetti al pronto soccorso;
- ✓ i Lavoratori.

I compiti e le mansioni, da parte di ciascuna delle figure indicate, nella specifica materia della sicurezza e salute sul lavoro sono definiti per contenuto ed ambito e formalizzati nel DVR che la società ha elaborato.

Tutto quanto innanzi assume, evidentemente, specifica e particolare valenza innanzitutto con riferimento alle figure che rivestono particolari, dirette e specifiche responsabilità in materia (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile del Servizio Primo Soccorso Incendio Evacuazione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, etc.).

In ogni caso, anche per i ruoli non direttamente e primariamente coinvolti in materia (dirigenti, preposti e lavoratori), la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi, anche quelli relativi alle attività di

rispettiva competenza connesse alla sicurezza e salute sul lavoro, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse.

5. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, OMNIAWORK S.r.l. ha messo a punto un complesso di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure informatiche approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

6. Il SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'attività aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere gestita secondo modalità che perseguono il fine di provvedere in modo organizzato:

- all'identificazione dei fattori di rischio riscontrati negli ambienti di lavoro e nell'esercizio delle attività lavorative ed alla loro valutazione;
- alla massima limitazione possibile del numero di lavoratori esposti ai rischi

stessi;

- all'individuazione e definizione delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi dicui all'art. 33 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. adeguati ai fattori di rischio, affinché questi stessi siano eliminati ovvero, nel caso in cui l'annullamento non sia un traguardo raggiungibile, siano ridotti al minimo possibile e, quindi, gestiti e controllati quanto meglio sulla base delle specifiche cognizioni acquisite in base al progresso tecnico e delle esperienze maturate;
- all'elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- alla definizione prioritaria di adeguate misure di protezione collettiva nei confronti delle misure di carattere individuale;
- al controllo sanitario periodico e organizzato dei lavoratori, opportunamente distinto in funzione delle caratteristiche delle mansioni e, quindi, dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, tendendo ad un modello che armonizzi e renda coerenti le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- alla predisposizione di piani di emergenza;
- alla formazione, informazione, nonché alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del modello aziendale, entro l'ambito dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, specificamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- ad assicurare l'aggiornamento e la diffusione delle norme legislative ed aziendali in materia di prevenzione infortuni, sicurezza impianti e luoghi di lavoro anche mediante adeguata assistenza sulla corretta interpretazione normativa;

- alla programmata, regolare e sistematica manutenzione di ambienti, impianti, macchineed attrezzature, con particolare riguardo al controllo e dei dispositivi di sicurezza, il tutto secondo le indicazioni dei manuali rilasciati dai fabbricanti;
- ad assicurare il rispetto della politica integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza emessa dalla Azienda.

Le misure operative connesse allo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali - redatte in conformità alla normativa vigente - le quali assicurano adeguata tracciabilità dei processi.

Il sistema predisposto da OMNIAWORK S.r.l. prevede la definizione puntuale dei singoli compiti, dei doveri e delle responsabilità prerogativa di ciascuna categoria di soggetti coinvoltinella gestione della sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di lavoro fino al singolo Lavoratore. In questa logica, sono state definite le seguenti fasi/attività e fissati i corrispondenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall'azienda e la comunicazione delle opportune informazioni in merito a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli

obiettivi fissatied alle previsioni del sistema di controllo.

Ancora nell'alveo della sicurezza e salute su lavoro, è organizzata una rete di flusso che consente la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine di:

- favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari del modello aziendale, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità;
- assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del modello aziendale stesso, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

6.2. Il sistema di monitoraggio della sicurezza

La società OMNIAWORK S.r.l. ha posto tra gli obiettivi primari quello di strutturare un proprio sistema di controllo della gestione della sicurezza sul lavoro che risultasse efficace ed efficiente; ciò, anche in termini di aggiornamento dei documenti previsti e rappresentativi di tale gestione, corrispondentemente all'evolversi delle situazioni nei vari ambiti lavorativi del complesso.

Tale sistema, che contempla sempre e comunque la formalizzazione – anche attraversola redazione di verbali – delle verifiche svolte, si fonda su un protocollo di monitoraggio della sicurezza organizzato su due distinti livelli.

Il primo livello interessa e coinvolge l'intero organigramma societario, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali sono tenuti e, al contempo, formati ed informati al corretto uso delle attrezzature di lavoro, delle

sostanze e preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione; inoltre, a segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

- l'interessamento continuo e personale delle figure aziendali cui sono attribuiti specifici compiti in materia di sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Direttore Tecnico e Preposto etc.), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
  a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sull' osservanza degli obblighi di Legge e delle procedure aziendali in materia;
  b) di segnalazione al Datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
  c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
  d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
  e) di proposta dei programmi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il secondo livello di monitoraggio sarà svolto a cura dell'Organismo di Vigilanza, al quale sarà affidato il ruolo della verifica di funzionalità ed efficacia dell'intero sistema preventivo predisposto dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale compito sarà stato assegnato all'Organismo di Vigilanza sul presupposto della sua idoneità a garantire nel proprio operato - innanzi tutto in

ragione della propria indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva - piene obiettività e imparzialità.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente le proprie funzioni e, quindi, gestire il monitoraggio di secondo livello, è previsto l'obbligo dell'invio all'Organismo stesso di copia della intera documentazione periodica prodotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, segnatamente:

- il verbale della riunione periodica annuale prevista ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ; l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati;
- agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società nel periodo di riferimento;
- il verbale di visita periodica annuale agli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art.17 comma1 del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- la relazione annuale da parte del Medico Competente sugli accertamenti periodici effettuati.

Le conclusioni dell'attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza saranno notificate alle funzioni aziendali competenti (Datore di Lavoro); tale rendicontazione potrà contemplare l'ipotesi della formulazione di:

- proposte di modifica/aggiornamento del modello aziendale che possano interessare anche il sistema preventivo adottato dalla Società e le singole procedure aziendali operative e/o di sicurezza adottate; ciò, in ragione di eventuali inadeguatezze o violazioni riscontrate più o meno significative, ovvero, in ragione di cambiamenti della struttura organizzativa della Società;
- proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, nel caso in cui sia riscontrato il verificarsi delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla

società ai sensi della norma vigente in materia.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA OMNIAWORK S.r.l.

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico con l'approvazione del Modello, ha approvato il documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza", che costituisce parte integrante del Modello stesso, nel cui ambito sono regolamentatii profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

- il numero dei membri e la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV e dei singoli componenti;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi: a) dall'OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali; b)nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV;
- i profili di responsabilità dei componenti dell'OdV.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, al documento approvato dall'Amministratore Unico, si ritiene opportuno, in questa sede, soffermarsi solo brevemente su alcuni dei profili sopra indicati.

7.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

L'Amministratore Unico di OMNIAWORK S.r.l. provvede alla nomina dell'OdV

indicato dal Decreto, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria. L'OdV di OMNIAWORK S.r.l. è un organo collegiale, composto da 3 (tre) membri e precisamente:

- da due professionisti esterni alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV, tra i quali uno svolgerà le funzioni di Presidente;
- da un professionista interno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materia di gestione della qualità della società;

I membri dell'Odv dispongono, a loro volta, delle competenze necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.

La composizione dell'Odv, del quale due sono soggetti esterni alla Società, contribuisce, inoltre, a garantire e l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.

In conformità a quanto previsto dalle Line Guida di Confindustria, l'OdV di OMNIAWORK S.r.l. si caratterizza per rispondere ai seguenti requisiti: autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali, facendolo partecipare a decisioni o attività dell'azienda, potrebbero ledere l'obiettività di giudizio;

- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi

termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

7.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art, 6, I comma del Decreto, all'OdV di OMNIAWORK S.r.l. è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ossia: verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione; verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso, o a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie (c.d. "spot") ed i relativi follow-up; di aggiornamento del Modello, ossia: di proporre, se necessario, all'Amministratore Unico ovvero al CdA, l'adeguamento e l'aggiornamento del Modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
2) di informazione e formazione sul Modello, ovvero: promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso

tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche 'Destinatari'); promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

3) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ossia: assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello; esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso; informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate; segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto alcaso concreto; in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute

opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dalla società.

7.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

A completamento di quanto previsto nel documento denominato "Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza", l'OdV, una volta nominato, potrà redigere, se lo riterrà opportuno,un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, se adottato, dovranno essere disciplinati i seguenti profili:

a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;

d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

7.4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la Legge, la normativa interna, o il Modello;
2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richiestedi autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
9) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

B. Relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni nominati;
2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
3) l'implementazione del sistema dei poteri e delle deleghe e i relativi aggiornamenti;
4) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
5) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
6) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello

nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;

7) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
8) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
9) gli incarichi conferiti alla società di revisione;
10) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
11) i risultati dei test individuali finalizzati a riscontrare gli aspetti etici della prestazione lavorativa.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, si propone di attivare gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto sub B.

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, si rammenta

che l'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, all'Amministratore Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività divigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare

  l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azionicorrettive deliberate dall'Amministratore Unico ovvero dal CdA;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate pressogli uffici dell'OdV.

8. IL CODICE ETICO di OMNIAWORK S.r.l.

8.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico

OMNIAWORK S.r.l. cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

In questo contesto, la Società si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria.

Il Codice Etico costituisce l'unico riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività della Società, ai fini del Decreto.

Di seguito viene sintetizzato il Codice Etico di OMNIAWORK S.r.l., fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al relativo documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

8.2. Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico di OMNIAWORK S.r.l. indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti idestinatari.

Tali sono tutti gli amministratori, i sindaci ed i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società (di seguito, per brevità, rispettivamente indicati quali "Amministratori", "Sindaci" e "Revisore"), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, per brevità, congiuntamente indicati quali 'Personale'), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente

o indirettamente, per OMNIAWORK S.r.l. (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali "Terzi Destinatari").

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e del Codice Etico che ne è parte, vincolante per tutti loro ed applicabile anche alle attività svolte dalla Società.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando allo stesso tempo un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle relative a rapporti internazionali.

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso: una parte introduttiva, nel cui ambito sono anche indicati i Destinatari;

a) i principi etici di riferimento, ossia i valori cui OMNIAWORK S.r.l. dà rilievo nell'ambito della propria attività di impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari;
b) le norme ed i principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari;
c) le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'OdV.
d) il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste in caso di accertata violazione del Modello da parte dei Destinatari.

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

9.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura,dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore) ed al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché depositato in luogo accessibile a tutti.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regoleivi previste deve essere conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi delModello e dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV può promuovere, anche mediante la predisposizione di appositi piani, approvati ed implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

9.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico che ne sono parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, etc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità diesecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani, approvati ed implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL,al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

10. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Amministratore Unico è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti e adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail o pubblicate sul sito internet della Società e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

ALLEGATI AL PRESENTE MODELLO, parte generale:

A: Elenco dei reati presupposto della responsabilità *ex* D. Lgs 231/2001;

B: visura camerale;

C: Codice Etico;

D: procedura di *whistleblowing*;

E: Decreto legislativo 231/2001;

F: linee guida Confindustria 2021;

G: Documento di valutazione dei rischi;

H: certificazioni;

I: organigramma;

L: flussi informativi all'Organismo di Vigilanza;

M: disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza.